

Deliberazione n. 3/2023/PASP



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e

ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, c. 3, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022 a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige - Sede di Trento;

VISTA la nota del Comune di Cavalese, recante data 9 dicembre 2022, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 2844, in data 12 dicembre 2022, con la quale il segretario reggente del Comune trasmetteva la delibera del Consiglio comunale n. 39 del 7 dicembre 2022 ed i pertinenti allegati, relativi alla cessione del ramo d'azienda attinente al servizio di distribuzione dell'energia elettrica del Comune di Cavalese in "SET Distribuzione S.p.A" e partecipazione alla società con acquisizione di azioni, *"al fine di consentire il controllo e l'adozione della delibera entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente"*;

VISTA l'ordinanza n. 01/2023 dell'11 gennaio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITI i magistrati relatori, cons. Giuseppina Mignemi e cons. Tullio Ferrari;

FATTO

Con provvedimento n. 39 del 7 dicembre 2022, il Consiglio comunale di Cavalese ha deliberato:

"1. di dismettere il servizio di distribuzione dell'energia elettrica sul comune di Cavalese attualmente svolto in economia per le ragioni tecnico-giuridiche esposte nella parte premessuale della presente deliberazione;
2. di stabilire, quale forma gestionale per continuare ad assicurare il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio comunale, il conferimento del ramo d'azienda a "SET Distribuzione S.p.A.", con sede in Rovereto via Manzoni n. 24, codice fiscale e P.IVA e registro delle imprese di Trento n. 01932800228, in qualità di società partecipata dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27 e ss.mm.;

3. di precisare che la partecipazione in SET Distribuzione S.p.A. avviene mediante conferimento nella stessa del ramo d'azienda relativo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica comunale del Comune di Cavalese sinora gestito in economia, comprendendo gli asset descritti nella perizia di stima a firma ing. Andrea Zanetti e con godimento dalla data che in via attuativa sarà fissata dalla Giunta comunale una volta verificata la corrispondente volontà della Società, formalmente espressa, e con facoltà di differimenti dipendenti da cause normative e/o di natura amministrativa o tecnica;
4. di approvare a tal fine, l'aggiornamento della relazione peritale di stima del valore del ramo d'azienda relativo al servizio di distribuzione dell'energia elettrica del Comune di Cavalese e i suoi allegati, aggiornata alla data del 30 settembre 2022 a firma ing. Zanetti Andrea di data 16 novembre 2022, asseverata dal Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di pace di Trento, pervenuta in data 17 novembre 2022, in atti sub prot. 17447 che indica in € 3.279.259,93 il valore del ramo d'azienda e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sebbene non materialmente allegata alla stessa;
5. di dare atto che dal conferimento resta esclusa l'illuminazione pubblica e la produzione di energia elettrica a mezzo la centralina idroelettrica Tabià;
6. di dare atto che, con l'acquisto di beni comunali, "SET Distribuzione S.p.A." assumerà a tutti gli effetti, a far data di cui al punto 2., il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio del Comune di Cavalese, con tutte le obbligazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti dell'utenza e che tale servizio sarà svolto da parte di detta società senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 13, legge prov. 22 marzo 2001, n. 3;
7. di dare atto che a fronte del conferimento in natura di cui al precedente dispositivo 2) viene attribuito al Comune di Cavalese un numero di azioni di SET Distribuzione S.p.A. del valore nominale di €. 1 (uno) euro ciascuna, pari ad n. 1.211.848 azioni ordinarie pari allo 0,99% del capitale sociale, corrispondenti ad un valore di €. 1.211.848.=, oltre ad un sovrapprezzo complessivo di €. 2.067.412.=, da dividersi su ciascuna azione, con godimento dall'esercizio 2023 per un ammontare complessivo delle azioni pari ad €. 3.279.259,93.=;
8. di stabilire che il conferimento in natura è sottoposto a condizione sospensiva che "Set Distribuzione S.p.A." deliberi un aumento di capitale riservato al Comune di Cavalese che abbia come conseguenza l'attribuzione al Comune stesso delle suddette azioni ordinarie e sovrapprezzo per un valore corrispondente al conferimento d'azienda;
9. di dare atto in particolare, in relazione ai beni che saranno conferiti ed oggetto della perizia di stima a firma ing. Andrea Zanetti, che dovrà essere trasferito il diritto di proprietà (dal Comune a SET Distribuzione S.p.A.) c/o l'Ufficio del Libro Fondiario contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento, sulle seguenti realtà:

Denominazione p.ed p.m. sub note

MONTEBELLO 1073

GIARE NUOVA neo 2225 in forza del frazionamento n. 3712/2022 che sarà intavolato con l'atto di conferimento con il quale su mq 48 della p.f. 5911/2 è stata eretta la neo p.ed. 2225

MARMOLAIA 1437 16 16

VIP 1450 39 69

ARNICA 1536/2 31 57

RENALDO 1555

BITOL DES ALPES 1548 1 1

GRAZIA 1291 33 32

VALZEFENA neo 2223 in forza del frazionamento n. 3681/2022 che sarà intavolato con l'atto di conferimento con il quale su mq 47 della p.f. 2101 è stata eretta la neo p.ed. 2223

ROCCA 1557 51 75

VAJOLET 1567 32 55

BEPI 1578 27 23

S. ZENONE 1585 14 18

VALFIEMME 1580 47 46

CAMPO SPORTIVO 1592

COSTA SALICI 1614

CORVA 1554

PLC2 VINANTE 2078 2 2

PLC1 2083 20 62

PLR2 BRUNETTA 2128 33 71

10. di dare atto che relativamente alle seguenti pp.eedd., identificanti cabine, il vincolo di natura di terre di uso civico ai sensi della L. 16.06.1927 n. 1766 (con annotazione sub GN 148/1942) gravante sulle stesse è stato oggetto di estinzione giusta deliberazione n. ____ di data 7 dicembre 2022 per la cui efficacia è richiesta l'acquisizione dell'autorizzazione del competente servizio Provinciale ai sensi dell'art. 13 co. 4 della citata legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6:

Denominazione p.ed note

NUOVA MARCO 2040

PODERA NUOVA neo 2033 in forza del frazionamento n. 3709/2022 che sarà intavolato con l'atto di conferimento con il quale dalla p.ed. 2033 cabina sono stati tolti 133 mq per formare la neo p.f. 6051

SALANZADA 1663

LAGORAI 2103

VALLE NUOVA 1913

MARZELLIN 1654

CASCATA 1951

MASI CASEIFICIO 1878

11. di dare atto che per le seguenti cabine elettriche parimenti oggetto della perizia di stima ing. Andrea Zanetti, sarà costituito il diritto inamovibile di servitù a favore di "SET Distribuzione S.p.A.", e che il prezzo di costituzione della servitù sarà complessivamente pari a quello indicato nella citata perizia di stima per le rispettive opere civili, essendo il valore delle loro opere elettriche già compreso in quello complessivo del ramo d'azienda oggetto di conferimento:

Denominazione p.ed sub

PASQUAI 1595 1

MUNICIPIO 191 6

PISCINA 1631 7

MENDINI 1949 1

MEDOINA 905

12. di autorizzare la costituzione del diritto di servitù per locale cabina a favore di "Set Distribuzione S.p.A." contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento, per l'utilizzo vincolato a cabina elettrica delle stesse. La relativa durata dei diritti di servitù sarà legata al mantenimento del vincolo di destinazione a cabina di trasformazione e distribuzione elettrica. In particolare, si provvederà in C.C. Cavalese, alla costituzione delle seguenti servitù a favore della p.ed. 475 C.C. Varena quale fondo dominante di SET Distribuzione S.p.A., come da schemi di planimetrie allegate alla presente quali parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B)

- ✓ servitù inamovibile di tollerare l'installazione ed il mantenimento delle apparecchiature afferenti le cabine di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica a carico di parte delle pp.edd. 1595, 191, 1631, 1949, 905 C.C. Cavalese;
- ✓ servitù inamovibile di elettrodotto con cavi interrati MT/bt a carico di parte delle pp.edd. 1595, 1631 C.C. Cavalese;
- ✓ servitù di passo e ripasso sosta e manovra a piedi e con mezzi meccanici a carico di parte delle pp.edd. 1595, 1631 C.C. Cavalese;

1. di dare atto che per le seguenti cabine, non di proprietà del Comune, ma attualmente gestite dall'azienda elettrica, le stesse vengono cedute a "Set Distribuzione S.p.A" per le sole opere elettriche:

Denominazione p.ed/p.f. p.m. sub

OSPEDALE p.ed. 1212 4

CASA VACANZA 1767 35 35

POLO SCOLASTICO 1885

STAZIONE AUTOCORRIERE p.ed. 1061 4

CARANO p.ed. 1948

TELECOM

FUNIVIE CERMIS BIOENERGIA 1

BIOENERGIA 2

EX RIZZOLI

PTP VALTELAIA

PTP MILON

2. di autorizzare, per quanto in premessa, la messa a disposizione di "SET Distribuzione S.p.A.", mediante contratto di comodato gratuito, dei seguenti locali:

- ✓ cabina "Scuole elementari" (p.ed. 1173 C.C. Cavalese), posta all'interno delle scuole elementari Leone Bosin di Cavalese, relativamente alle quali l'Amministrazione comunale sta procedendo all'appalto dei lavori per la sua demolizione e ricostruzione. Il Comune ne conserverà la piena proprietà, autorizzandone la messa in disponibilità a SET Distribuzione S.p.A. d'intesa con la stessa mediante contratto di comodato gratuito (il valore delle relative opere civili esposte nella perizia ing. Zanetti è pari ad Euro zero), al fine di potervi mantenere/installare le apparecchiature elettriche e di potervi accedere fino all'inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola. Al termine dei lavori verrà costituita una servitù sul nuovo locale predisposto a cabina elettrica come da accordo da stipularsi tra le parti;
- ✓ cabina Alberti (p.ed. 252 p.m. 16 sub.16 C.C. Cavalese) posta all'interno di un edificio di proprietà ed uso promiscuo pubblico e privato, con vincolo diretto di tutela artistica ai sensi della Legge 01.06.1939 n. 1089, il Comune intende conservarne la piena proprietà, autorizzandone peraltro la messa in disponibilità di SET Distribuzione S.p.A. d'intesa con la stessa mediante contratto di comodato gratuito a tempo indeterminato;
- ✓ cabina Pozzo Cascata (p.ed. 1952 C.C. Cavalese), il Comune intende conservarne la piena proprietà in quanto cabina elettrica di consegna d'utenza in MT autorizzandone comunque la messa in disponibilità di SET Distribuzione S.p.A. d'intesa con la stessa mediante contratto di comodato gratuito;

1. di precisare che la cessione della proprietà dal Comune a "SET Distribuzione S.p.A." delle seguenti cabine elettriche parimenti oggetto della perizia di stima a firma ing. Andrea Zanetti, avverrà entro il 31.12.2023, in forma di compravendita, o altro titolo concordato dalle parti, preferibilmente in un unico contesto, avverso il pagamento di separato prezzo ove occorrerà, e previa effettuazione delle operazioni di regolarizzazione tavolare e catastale della proprietà stessa se necessarie:

Denominazione p.ed/p.f. p.m. sub note

ARTIGIANALE p.ed. 1691 3 attualmente di proprietà di privati

BELLACOSTA p.ed. 1802 1 1 attualmente di proprietà di privati

GRETEL p.ed. 1793 4 attualmente di proprietà di privati

STADIO DEL GHIACCIO p.f. 2962 ricadente su proprietà di privati

EX BOWLING p.ed. 1947 3 attualmente di proprietà di privati

CASA VACANZA p.ed. 1767 35 35 attualmente di proprietà di privati

COLONIA p.f. 4770/1 intavolato in capo a Bene Pubblico

TABIA' p.ed. 1950 da individuare con frazionamento e gravata da uso civico

RESS p.ed. 1914 2 2 da accatastare

PALACONGRESSI p.ed. 1784 da individuare posizione esatta del vano occupato dalla cabina

MILON neo 2222 in forza del frazionamento n. 3677/2022; edificata posteriormente al 2012 e gravata da uso civico con il quale su 12 mq della p.f. 2435 è stata eretta la neo p.ed. 2222

SANTA neo 2224 in forza del frazionamento n. 3711/2022 edificata posteriormente al 2012 e gravata da uso civico con il quale con 29 mq della p.f. 4264/1 è stata eretta la neo p.ed. 2224

2. di precisare che il corrispettivo delle cabine di cui al punto 15 sarà complessivamente pari a quello indicato nella perizia a firma ing. Zanetti per le rispettive opere civili, essendo il valore delle loro opere elettriche già compreso in quello complessivo del ramo d'azienda oggetto di conferimento;

3. di stabilire che, per un periodo di 24 mesi dalla data di conferimento del ramo d'azienda, il Comune di Cavalese, si riserva la possibilità di accesso alle cabine elettriche, senza alcun onere, al fine di spostare all'esterno, a propria cura e spese, le attrezzature relative alla pubblica illuminazione escluse dal trasferimento del ramo di azienda; a tale scopo, le parti sottoscriveranno un regolamento di esercizio per l'accesso temporaneo alle cabine secondarie da parte del Comune;

4. di dare atto altresì che, poiché in numerosi armadi stradali sono attualmente presenti, oltre agli impianti di distribuzione elettrica, anche le apparecchiature della pubblica illuminazione, escluse dal trasferimento di azienda, occorre addivenire ad un accordo preventivo fra il Comune e SET Distribuzione per stabilire reciproci obblighi, responsabilità, modalità, tempistiche etc. di definizione di tale problematica, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere lettera di impegni con SET Distribuzione con la quale definire le modalità e responsabilità per la separazione delle apparecchiature della pubblica presente negli armadi stradali;

5. di demandare alla Giunta comunale il perfezionamento dell'accordo di cui al deliberato sub 18) da definirsi prima della data di stipulazione dell'atto di conferimento del ramo d'azienda relativo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica in merito alle tematiche indicate nei punti ai punti 17 e 18;

6. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'approvazione dello schema di conferimento ad avvenuta acquisizione degli esisti degli organi deliberanti di SET Distribuzione S.p.A.;

7. di autorizzare il Sindaco pro tempore ad adottare e sottoscrivere tutti gli atti necessari per consentire la

partecipazione sociale e l'avvio della nuova formula gestionale, nonché per il compimento di tutte le pratiche necessarie al regolare conferimento in "Set Distribuzione S.p.A.." del complesso aziendale afferente all'attività di distribuzione dell'energia elettrica del Comune di Cavalese;

8. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento sono a totale carico della società "SET Distribuzione S.p.A.";

9. di disporre l'invio dell'atto di acquisizione della partecipazione diretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

10. di disporre l'invio del presente atto deliberativo e suoi allegati di acquisizione della partecipazione diretta alla Corte dei conti della Regione Trentino - Alto Adige Sezione regionale di controllo sede di Trento ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

11. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata alla P.A.T., Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia;

12. di incaricare il Segretario generale a procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente";

13. Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario generale temporaneo reggente incaricato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento acquisito al protocollo comunale in data 30/11/2022 sub 18145 e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm., pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

14. di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104."

Conclusivamente, il Consiglio comunale, *“Ravvisati gli estremi dell’urgenza ai fini della dichiarazione di immediata esecutività della presente deliberazione propedeutica all’adozione di successivi provvedimenti deliberativi intrinsecamente connessi e collegati con la presente deliberazione; Visto l’art. 183 co. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. [...], ha deliberato “di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 2 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.”.*

In allegato alla deliberazione consiliare, il Comune di Cavalese ha trasmesso:

1. una perizia di stima asseverata redatta il 17 novembre 2022;
2. elenco allegati alla perizia di stima della rete elettrica comunale MT e BT;
3. stato di consistenza rete elettrica comunale MT e BT – 1 Reti elettriche MT;
4. rete elettrica MT: planimetria 1:5.000;
5. rete elettrica MT: stima;
6. stato di consistenza rete elettrica comunale MT e BT – 2-Reti elettriche BT;
7. rete elettrica BT: Planimetria 1:5.000;
8. rete elettrica BT: stima;
9. stato di consistenza rete elettrica comunale MT e BT – 3-Cabine elettriche;
10. cabine elettriche – composizione cabine e documentazione fotografica;
11. cabine elettriche: stima;
12. stato di consistenza rete elettrica comunale MT e BT – Documentazione tecnico contabile nuove cabine Milon (2019) e Santa (2020);
13. costi rete elettrica anni 2017-2021;
14. proposta di deliberazione del consiglio comunale;
15. lettera di impegni SET datata 25 novembre 2022;
16. lettere SET valore azioni per conferimento ramo d’azienda data 22 novembre 2022;
17. parere dell’organo di revisione del 28 novembre 2022 in merito al conferimento del ramo di azienda relativo al servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel Comune di Cavalese;
18. perizia di stima redatta il 2 febbraio 2022;
19. stato di consistenza rete elettrica comunale MT e BT – 1 Reti elettriche MT;
20. rete elettrica MT: planimetria 1:5.000;
21. rete elettrica MT: stima;

22. stato di consistenza rete elettrica comunale MT e BT – 2-Reti elettriche BT;
23. rete elettrica BT: Planimetria 1:5.000;
24. rete elettrica BT: stima;
25. stato di consistenza rete elettrica comunale MT e BT – 3-Cabine elettriche;
26. cabine elettriche – composizione cabine e documentazione fotografica;
27. cabine elettriche: stima;
28. stato di consistenza rete elettrica comunale MT e BT – Documentazione tecnico contabile nuove cabine Milon (2019) e Santa (2020);
29. richiesta parere alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 12 settembre 2022;
30. risposta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 28 settembre 2022 alla richiesta di parere del Comune di Cavalese;
31. Schema di planimetria cabina Medoina;
32. Schema di planimetria cabina Mendini;
33. Schema di planimetria cabina Piscina;
34. Schema di planimetria cabina Pasquai;
35. Schema di planimetria cabina Municipio.

Sono stati acquisiti d'ufficio, dai siti *internet* dell'Amministrazione e della società interessata al procedimento, gli ulteriori documenti richiamati nella presente deliberazione.

Si rappresenta, inoltre, che, sull'operazione di cessione dell'azienda elettrica comunale di Cavalese si è svolto, in data 3 luglio 2022, *referendum* consultivo di iniziativa popolare, del cui esito ha preso atto il Consiglio comunale con delibera n. 24 dell'11 luglio 2022.

DIRITTO

Questa Sezione di controllo rileva, preliminarmente, che non risulta che vi sia stato il perfezionamento dell'operazione societaria descritta nel provvedimento in esame, sicché la deliberazione consiliare deve essere sottoposta al vaglio del giudice contabile, ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, in conformità alle indicazioni recate dalla delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

A norma dell'art. 5, cc. 3 e 4, del TUSP, la Corte dei conti verifica che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine alla scelta di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquistare una partecipazione, anche indiretta, in una società a partecipazione pubblica.

In particolare, la motivazione analitica deve riguardare la necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del TUSP; le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità del provvedimento agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria, la verifica operata dalla Corte dei conti terrà anche conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dall'amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell'adeguatezza, la valutazione deve *"modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata."* (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

L'obbligo di motivazione analitica è escluso dall'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016 solo nel caso in cui *"la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative."*

Nel merito dell'atto trasmesso, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, questa Sezione di controllo osserva quanto segue.

1) Necessità dell'operazione per il perseguimento dei fini istituzionali. Onere di motivazione analitica. Convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Oneri di motivazione analitica anche in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Al fine di valutare se sussista o meno, nella fattispecie in esame, l'obbligo di motivazione analitica previsto dalla disposizione sopra richiamata, occorre prioritariamente verificare se l'acquisto della partecipazione societaria da parte del Comune di Cavalese avvenga in conformità ad una espressa previsione legislativa, ai sensi dell'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016.

In proposito, va rilevato che il Comune di Cavalese ha gestito in economia il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica (oltre a quella di vendita), ai sensi dell'art. 1-ter del d.P.R. 26

marzo 1977, n. 235, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia”*.

L'art. 1-ter del d.P.R. n. 235/1977 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei territori delle province autonome, le imprese alle quali sono stati trasferiti gli impianti di distribuzione di ENEL S.p.A. e quelle già operanti alla data di entrata in vigore della disposizione sopra richiamata esercitano o continuano a esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia autonoma competente, in conformità alle previsioni del piano provinciale di distribuzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2031, le attività di distribuzione dell'energia elettrica sono affidate in concessione dalla provincia, sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla suddetta data.

L'art. 18 della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3, recante disposizioni per l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale, in attuazione degli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 235/1977, ha previsto la costituzione, da parte della Giunta provinciale, di una società per azioni a prevalente capitale pubblico della Provincia, dell'Azienda provinciale speciale per l'energia, degli enti locali o loro enti funzionali, oppure di società controllate dalla Provincia o dai predetti enti o da società a prevalente capitale degli enti locali.

L'oggetto sociale della società, nell'ambito dei compiti previsti dagli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 235/1977, comprende l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale, la gestione e l'implementazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sulla base delle indicazioni del Piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica, la eventuale cessione degli impianti ai comuni o a loro forme associative, aziende o società controllate da società a prevalente capitale dei comuni, singoli o associati, che rispondano ai requisiti e alle condizioni previste dal Piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica.

L'art. 13 della l.p. 22 marzo 2001 n. 3 disciplina il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e prevede, tra l'altro, che tale servizio pubblico sia realizzato in conformità alle prescrizioni del Piano della distribuzione, approvato dalla Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, e che la provincia autonoma rilasci la concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030.

In particolare, l'art. 13, c. 8, dispone che *“Qualora prima del 31 dicembre 2030 uno dei soggetti di cui al comma 3 lett. a) cessi l'attività per qualsiasi motivo o la sua concessione sia revocata, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già svolto dal medesimo soggetto è assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento. A tale fine la concessione di cui al comma 3 definisce apposite prescrizioni.”*.

Il successivo c. 8-bis, introdotto dall'art. 35 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, prevede che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, nel caso di cui ai commi 7 e 8, i beni adibiti all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione continuano ad essere destinati a tali fini e sono utilizzati dal nuovo gestore, a fronte della corresponsione di un canone determinato dal provvedimento di subentro. Restano salve le facoltà del cessato di negoziare con il subentrante alternative forme di cessione o di messa in disponibilità dei beni, con i connessi corrispettivi; di tali eventuali accordi si darà atto nel provvedimento di subentro; restano salvi gli accordi già stipulati prima dell'entrata in vigore di questo comma: per i fini di questo comma e dei commi 7 e 8 la Giunta provinciale può dettare apposite prescrizioni.”*.

Il c. 8-ter dell'art. 13, introdotto dall'art. 56, c. 1, della l.p. 16 giugno 2017, n. 3, dispone che *“Nei casi previsti dal comma 8 il concessionario subentrante riconosce un prezzo corrispondente al valore industriale residuo determinato nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, intendendosi come costo di realizzazione, ai sensi di quest'ultima disposizione, il valore di ricostruzione a nuovo delle infrastrutture oggetto di cessione. Per la determinazione della vita utile delle infrastrutture e dei relativi ammortamenti si applicano i criteri desumibili dalla regolazione tariffaria definita dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. I criteri di definizione del prezzo previsti da questo comma possono trovare applicazione anche nei casi di cessazione dell'attività a fronte di affitti o di cessioni di rami di azienda quando l'alienazione ha efficacia dall'anno di approvazione di questa disposizione.”*.

L'art. 13-bis della medesima legge provinciale, introdotto dall'art. 16 della l.p. 15 dicembre 2014 n. 10, reca, inoltre, disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.

Con riguardo all'esercizio delle attività elettriche da parte dei comuni, l'art. 1, c. 1, del d.P.R. n. 235/1977 prevede che *“gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica; b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'ENEL s.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della*

predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.”.

Il successivo c. 2 specifica che “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all’articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.”.

L’art. 24, c. 1, ultimo cpv., della l.p. 27 dicembre 2010 n. 27 dispone, infine, che “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione di impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”.

La Giunta provinciale di Trento, con la deliberazione 27 settembre 2013 n. 1994, ha approvato il Piano della distribuzione dell’energia elettrica in provincia di Trento, a integrazione e aggiornamento della deliberazione 11 aprile 2003 n. 882.

Tale provvedimento prevede, tra l’altro, di definire un unico ambito provinciale per la gestione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, mediante processi di accorpamento o aggregazione dei vari soggetti gestori del servizio sul territorio provinciale e che, nel caso di cessione o conferimento degli impianti e/o del servizio da parte dei predetti soggetti che rinuncino o a cui venga revocata la concessione, il soggetto cessionario di riferimento obbligato, ai sensi dell’art. 13, c. 8, della l.p. n. 3/2001, debba essere la società “SET Distribuzione S.p.A.”.

Si legge, infatti, al punto 5.4 del Piano provinciale di distribuzione dell’energia elettrica, allegato al sopra richiamato provvedimento della Giunta provinciale, che “Il presente punto individua e disciplina le modalità con le quali un soggetto elettrico, che non intenda più continuare la propria attività, sia per una decisione degli azionisti proprietari, sia per la revoca della concessione da parte della Provincia, cede il servizio di gestione della rete di distribuzione” e che “(...) il soggetto cessionario di riferimento obbligato non può che essere SET Distribuzione S.p.A.. Ciò discende da quanto stabilito al comma 8 dell’art. 13 della L.P. 3/2001 per il quale, qualora prima del 31 dicembre 2030 un soggetto elettrico cessi l’attività per qualsiasi motivo o la sua concessione sia revocata, il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, già svolto dal medesimo soggetto, è assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento: avendo il

presente Piano stabilito che l'ambito di riferimento debba rimanere unico per l'intero territorio provinciale, ne discende che il cessionario del ramo d'azienda o del servizio non può che essere SET Distribuzione S.p.A."

Tale società fa parte del Gruppo Dolomiti Energia Holding S.p.A. ed è una società di servizio a prevalente capitale pubblico, costituita il 13 dicembre 2001, in attuazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 235/1977, dell'art. 18 della l.p. n. 3/2000 e delle deliberazioni della Giunta provinciale di Trento nn. 2722/2001 e 3042/2001.

La società, il 1° luglio 2005, è subentrata ad ENEL S.p.A nella proprietà e nella gestione degli impianti di distribuzione di energia elettrica in provincia di Trento, provvedendo, nel corso degli anni, all'acquisizione di altri soggetti gestori del servizio nel territorio provinciale.

L'operazione societaria in esame, consistente nel conferimento in natura del ramo di azienda di distribuzione dell'energia elettrica del Comune di Cavalese alla società "SET Distribuzione S.p.A." in cambio dell'acquisizione di n. 1.211.848 azioni del valore nominale di 1 euro, oltre ad un sovrapprezzo per titolo di 1,706 euro, per un valore complessivo di euro 3.279.260,00 (con godimento a partire dall'esercizio 2023 e, pertanto, con pagamento dei dividendi di competenza dell'esercizio sociale 2023, nel 2024), condizionato ad un aumento di capitale della società partecipata riservato al Comune di Cavalese, che abbia come conseguenza l'attribuzione all'ente locale delle suddette azioni ordinarie e sovrapprezzo, per un valore corrispondente al conferimento di azienda, periziato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 c.c., risulta, pertanto, avvenuta in attuazione delle soprarichiamate previsioni legislative.

Infatti, il Comune di Cavalese rientra tra i soggetti tenuti, ai sensi del predetto art. 13, c. 8, a conferire il servizio di distribuzione dell'energia elettrica alla società "SET Distribuzione S.p.A.", avendo rinunciato a proseguire l'attività come autonomo soggetto elettrico.

Ne deriva che non sussiste, in capo all'ente locale, l'obbligo di motivazione analitica della scelta operata con il provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.

La motivazione deve, infatti, considerarsi *in re ipsa*, dal momento che la valutazione della operazione è già stata effettuata dal legislatore, che, nel disciplinare termini, condizioni e forme di gestione del servizio pubblico di distribuzione elettrica nel territorio provinciale, ha ritenuto indispensabile, per il perseguimento delle finalità istituzionali, ex art. 4 TUSP, economicamente conveniente e finanziariamente sostenibile, in quanto preferibile alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la scelta dell'ente locale, che cessi l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, di trasferire tale servizio pubblico alla società costituita e

partecipata, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la quale è *ex lege* soggetto cessionario di riferimento obbligato, ai sensi dell'art. 13, c. 8, della l.p. n. 3/2001.

La insussistenza dell'obbligo di motivazione analitica non esonera, tuttavia, l'ente locale dall'osservanza del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi che, nel caso in esame, si traduce anche nell'obbligo di esternare le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a cessare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, con il conseguente subentro della società cessionaria *ex lege* e a scegliere di acquistare la partecipazione in esame, come corrispettivo della cessione del ramo d'azienda, anziché fare ricorso alle altre opzioni indicate dal c. 8-bis dell'art. 13 della l.p. n. 3/2001.

A ciò si aggiunga il rispetto delle prescrizioni contenute nel successivo c. 8-ter dell'art. 13, ai fini della determinazione del valore dei beni adibiti all'esercizio del servizio pubblico in esame.

E', infatti, evidente che trattasi di scelta espressamente disciplinata dalla normativa sopra richiamata, cui deve conformarsi, e che determina un impatto sul bilancio dell'ente locale e, quindi, sul corretto uso delle risorse pubbliche.

Ad avviso di questa Sezione, sussiste una congrua motivazione sotto il profilo della valutazione alternativa alla gestione diretta del servizio, posto che il provvedimento in esame espone diffusamente che *"Negli ultimi anni (...), sebbene le esigenze degli utenti siano state sostanzialmente soddisfatte, sono via via insorte delle crescenti criticità operative legate alle piccole dimensioni della nostra "azienda", che hanno palesato evidenti difficoltà di un'ulteriore gestione in regia diretta del servizio in oggetto, essendo la stessa ormai inadeguata ad assicurare la continuità, qualità ed efficienza dello specifico servizio pubblico ed anche in contraddizione con i principi desumibili dalla vigente legislazione, i quali assecondano se non impongono formule organizzative diverse e più coerenti con la natura imprenditoriale ed economica dell'attività. Le criticità sono dovute in particolare:*

- *alla complessità della gestione, con innumerevoli e complicate procedure da seguire, maggiori adempimenti da effettuare, molteplicità di scadenze da rispettare (e conseguenti responsabilità in caso di inottemperanza etc.), secondo il mutevole quadro di regole dettate dalle Autorità preposte, in particolare da ARERA, che disciplinano il settore;*
- *all'esiguità del personale disponibile addetto al servizio, che devono peraltro farsi anche carico di ulteriori compiti in altri settori dell'Amministrazione. Allo stato attuale risulta infatti assegnato all'Ufficio distribuzione energia elettrica un collaboratore tecnico, cat. C livello evoluto, due operai specializzati - elettricisti con categoria B evoluto e un operaio specializzato - muratore con categoria B evoluto. Detto organico risulta insufficiente, come documentato più volte dal responsabile dell'ufficio, e non è peraltro incrementabile con ulteriori professionalità che sarebbero necessarie, a causa dei vincoli alle assunzioni previsti dalla vigente normativa e della mancanza delle necessarie risorse a bilancio. A tal proposito occorre*

evidenziare come l'art. 12 della legge provinciale 16/2020 (legge di stabilità provinciale 2021) in applicazione di quanto concordato dalle parti nel Protocollo d'intesa di finanza locale per il 2021, ha modificato la disciplina delle assunzioni per i comuni contenuta nell'art. 8 della legge provinciale 27/2010, introducendo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il criterio della "dotazione standard" da definire con deliberazione della Giunta Provinciale. La successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 592 del 10 aprile 2020 nella tabella allegato A alla stessa evidenza per il comune di Cavalese l'impossibilità normativa ad accedere a nuove assunzioni da destinare eventualmente, e qualora fosse possibile, al competente ufficio tecnico secondo le ripartizioni di competenze come da ultimo Piano Esecutivo di Gestione approvato;

- all'onerosità degli apporti di collaborazione/consulenza da parte di soggetti specializzati esterni, non acquisibili peraltro in via continuativa, ma solo occasionalmente e per far fronte non solo a problematiche specifiche di particolare complessità cui il personale del Comune di Cavalese non riesce a fornire risposta in relazione alle proprie competenze in virtù dei vincoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia ma anche alle esigenze di manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria della rete i cui costi, per effetto della progressiva, naturale, vetustà comporta importanti impegni in termini di bilancio che, nel solo quinquennio 2017-2021 sono ammontati ad €. 652.765,08.= giusto prospetto estrapolato dalle scritture contabili ed acquisito al protocollo comunale in data 30 novembre 2022 sub 18149;

- al progressivo incremento della vetustà delle reti e delle cabine di trasformazione data l'impossibilità, per le limitate risorse finanziarie disponibili, di effettuare nel tempo i necessari ed adeguati investimenti. A tal proposito si tengano in evidenza le prospettive di riduzione, nei prossimi esercizi degli investimenti dovuti alla particolare congiuntura economica che vedrà ridotti i trasferimenti provinciali sulla parte capitale del bilancio del Comune con difficoltà nel reperire le risorse necessarie per l'ammodernamento delle reti e degli impianti.".

Riferisce, altresì, il Consiglio comunale, che il mantenimento del ramo di distribuzione comporterebbe, nel triennio 2023-2025, l'assolvimento dell'obbligo imposto da ARERA di sostituire gli attuali contatori con quelli di nuova generazione, per una spesa di 400 mila euro, interamente a carico del bilancio comunale.

Inoltre, con riguardo al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la deliberazione consiliare sottolinea che "L'Amministrazione comunale ha dunque valutato come più coerente con la dimensione del proprio bilancio e della propria struttura la dismissione del ramo d'azienda relativo al servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, anche in osservanza della programmazione provinciale in materia di ambito unico provinciale per la gestione unitaria di tutta la distribuzione elettrica, mantenendo la rete di illuminazione pubblica, come meglio evidenziato nel

prosieguo della presente deliberazione, ed incrementando la produzione di energia elettrica soprattutto con l'ampliamento della centralina idroelettrica del Tabià. Questa risponde, infatti, all'esigenza di indirizzare gli investimenti atti a garantire al sistema elettrico maggiore sicurezza e qualità del servizio di distribuzione, per sviluppare l'automazione ed il telecontrollo sulla rete, per superare l'eccessiva frammentazione del sistema trentino e le criticità gestionali, per addivenire a masse più significative come impianti eserciti e clienti serviti."

Ne deriva che è ragionevolmente prospettata l'efficacia della scelta di dismettere la titolarità del ramo di azienda concernente la distribuzione dell'energia elettrica rispetto al perseguimento delle finalità di interesse generale dell'ente, anche in considerazione del livello qualitativo, esperienziale e di affidabilità posseduto dalla società, che consentirebbe all'ente di programmare la gestione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in maniera più conforme ai principi di economicità e di razionalizzazione della spesa.

Anche sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa, considerato che l'ente non dispone, al suo interno, di sufficiente personale per la gestione del servizio pubblico da affidare alla società, l'atto appare congruamente motivato.

Tuttavia, questa Sezione di controllo osserva che il provvedimento non risulta compiutamente motivato con riguardo alla scelta di acquistare la partecipazione in esame, come corrispettivo della cessione del ramo d'azienda.

Al riguardo, mette conto evidenziare, infatti, che il c. 8-bis dell'art. 13 prevede che, in caso di subentro nella gestione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte del soggetto cessionario di riferimento obbligato, il cedente abbia la facoltà di mantenere la titolarità giuridica dei beni adibiti al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, che sono utilizzati dal nuovo gestore, a fronte della corresponsione di un canone, determinato dal provvedimento di subentro, o di negoziare con il subentrante *"alternative forme di cessione o messa in disponibilità dei beni"*, con i connessi corrispettivi.

Nel provvedimento in esame non si rinviene immediata evidenza della valutazione operata dall'amministrazione con riguardo alle diverse opzioni consentite e indicate dal legislatore provinciale nella disposizione sopra richiamata.

In altri termini, il provvedimento consiliare non esplicita la ragione della scelta dell'ente di preferire l'acquisto della partecipazione - l'ingresso, quindi, nella compagine societaria -, rispetto alle altre forme di negoziazione indicate dal c. 8-bis, come, ad esempio, la vendita del ramo d'azienda dietro pagamento del prezzo recato dalla perizia del tecnico indipendente, redatta ai sensi dell'art. 2343-ter c.c., o la messa a disposizione dei beni nei confronti del nuovo gestore, a

fronte del pagamento di un canone.

Neppure è rappresentata la valutazione effettuata dall'amministrazione in ordine alla convenienza economica, per l'ente, dell'acquisto delle azioni, con sovrapprezzo, della società cessionaria, a fronte del conferimento in natura del ramo d'azienda.

Al riguardo, è necessario sottolineare, preliminarmente, che non risultano esplicitate le modalità di calcolo del sovrapprezzo delle azioni, limitandosi, il provvedimento, ad indicare, come riferimento, il valore economico di SET Distribuzione, alla data del 30 settembre 2022; senza, tuttavia, evidenziare i dati di bilancio della società, dai quali sia desumibile la relativa quantificazione.

Nella documentazione trasmessa alla Sezione, si rinviene la nota di SET Distribuzione del 22 novembre 2022, nella quale viene comunicato all'ente locale che *“sulla base della perizia di stima pervenuta, per un importo di € 3.279.259,93, arrotondato per eccesso a € 3.279.260,00, con l'emissione di n. 1.211.848 azioni ordinarie, con godimento a partire dall'esercizio 2023 (e pertanto con pagamento dei dividendi di competenza dell'esercizio sociale 2023 nel 2024), aumento che sarà liberato in natura per il valore nominale di € 1.211.848 ed un sovrapprezzo di € 2.067.412. Per tale effetto il valore di ciascuna azione di nuova emissione, a fronte di tale conferimento sarà pari ad € 2,706 dei quali 1,00 € per valore nominale ed € 1,706 quale sovrapprezzo.”*.

Il contenuto della nota non risulta suffragato da ulteriore documentazione istruttoria, finalizzata a fondare la complessiva valutazione economica della partecipazione azionaria, da parte dell'ente locale.

Peraltro, nella delibera n. 39/2022, oggetto del presente esame, viene riferito che *“nel corso dei tre esercizi anteriori al corrente SET ha provveduto a distribuire dividendi agli azionisti nei termini che seguono giusti dati comunicati da SET ed acquisiti agli atti dell'istruttoria: 2021 euro 17.135.062,00.= con utile pari ad €. 0,14/azione 2020 euro 19.663.884,00.= con utile pari ad €. 0,16/azione 2019 euro 15.963.333,00.= con utile pari ad €. 0,13/azione Considerati i dividendi distribuiti nell'ultimo triennio e tenuto conto del numero di azioni da riconoscere al Comune di Cavalese ne deriva in prospettiva un vantaggio derivante non solo dalle possibili entrate in parte corrente del bilancio ma anche dai risparmi di spesa sui investimenti, manutenzioni e costo del personale dedicato esclusivamente al servizio (da impiegare invece in altre attività tecniche) che fino al 2030 sarebbero comunque in carico al bilancio comunale, e la cui quantificazione per gli anni scorsi è ricavabile pubblicamente dai dati trasmessi ad ARERA in adempimento degli obblighi di legge (cd unbundling).”*.

Dall'esame dei verbali dell'assemblea degli azionisti di SET Distribuzione, di approvazione dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021, acquisiti direttamente dalla Sezione nel corso dell'istruttoria, si evince che i dividendi effettivamente distribuiti ai soci, per ciascuna azione

posseduta, sono stati pari ad euro 0,06, per l'anno 2019; euro 0,06, per l'anno 2020 ed euro 0,06, per l'anno 2021 e, quindi, di importo significativamente inferiore ai valori riportati nel provvedimento del Consiglio comunale.

Non appare, pertanto, immediatamente percepibile quale vantaggio economico possa derivare, per l'ente, dalla scelta della opzione dell'acquisizione della partecipazione azionaria, che costituisce pur sempre un investimento in capitale di rischio, rispetto al mantenimento della titolarità giuridica dei beni adibiti al servizio pubblico dietro pagamento del canone, alla vendita del ramo di azienda dietro pagamento del prezzo periziato o ad altre forme di negoziazione.

In proposito, peraltro, è da considerare che, mentre è direttamente riconducibile alla esclusiva volontà dell'ente la decisione di procedere alla dismissione della rete distributiva, è verosimile che la scelta del conferimento sconti la necessità di rinvenire un punto di incontro con la controparte; laddove, nel caso, il potere contrattuale è palesemente sbilanciato in favore della SET Distribuzione S.p.A. e tanto vale a costituire l'intuitiva giustificazione della scelta relativa alla modalità di realizzazione dell'operazione.

La esiguità della motivazione incide anche la valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione societaria, connessa non solo alla prospettiva della gestione della società stessa - sicuramente positiva, con riguardo alla sua attuale situazione economica e patrimoniale (come risulta, peraltro, dalla decisione di parifica n. 3/2022/PARI delle Sezioni riunite per il Trentino - Alto Adige) -, ma anche connessa alla programmazione strategico-operativa e, quindi, ai conseguenti margini di profitto per i soci; elementi, questi ultimi, enunciati nel provvedimento consiliare, con riferimento al valore dell'utile per ciascuna azione, ma non ai dividendi effettivamente distribuiti ai soci.

Le suesposte argomentazioni appaiono, peraltro, confermate dal fatto che il comune sembra detenere già una partecipazione indiretta nella società cessionaria, perché socio del Consorzio dei comuni trentini che, a sua volta, detiene una partecipazione pari a 55.000 azioni della società "SET Distribuzione S.p.A.", come risulta dalle visure camerali relative alla società e dalle partecipazioni detenute dall'ente locale risultanti dal portale MEF.

Se ne può trarre che la scelta operata dal comune di partecipare direttamente al capitale della società cessionaria, a fronte di una partecipazione indiretta posseduta nel medesimo organismo, non è necessariamente riconducibile all'eventuale funzione di esercitare, in via esclusiva, i diritti statutariamente riservati ai soci della partecipata e nemmeno all'acquisizione di un vantaggio economico derivante dalle altre forme di dismissione dell'attività.

Il provvedimento in esame risulta redatto secondo le previsioni di cui all'art. 13, c. 8-ter, della l.p.

n. 3/2001, posto che la perizia allegata alla deliberazione n. 33/2022, che, come detto, risulta conforme all'art. 2343 c.c., richiama espressamente il predetto c. 8-ter, ai fini della stima del valore del ramo di azienda e delle relative immobilizzazioni tecniche, (cfr. relazione tecnica, pagg. 4 e 5).

2) Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La deliberazione non esplicita la valutazione di compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tuttavia, trattandosi di provvedimento di autorizzazione di un'operazione attuativa di una espressa previsione legislativa, non sembrano emergere elementi di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; ove si consideri, peraltro, che la disciplina, cui il provvedimento consiliare dà attuazione, regola il regime concessorio delle attività elettriche nel territorio provinciale in via transitoria e fino al 2030, e dispone, a regime, l'indizione di gare per la concessione del servizio dal 2031.

3) Adempimento alle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 del TUSP.

Il provvedimento in esame ha ad oggetto l'acquisto di una partecipazione societaria e, pertanto, a norma dell'art. 8, c. 1, del TUSP, è necessario che sia assunto secondo le modalità di cui all'art. 7, cc. 1 e 2.

In proposito, la Sezione osserva che l'atto deliberativo è stato adottato dall'organo competente, individuato, per le partecipazioni comunali, nel Consiglio comunale (art. 7, c. 1, lett. c).

Con riserva di ogni altra valutazione nell'ambito dell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo di questa Corte, e considerato che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo di conformità, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, nelle considerazioni sopra esposte rende il parere di cui all'art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cavalese n. 39 del 7 dicembre 2022,

trasmessa il 9 dicembre 2022.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Cavalese e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato in Trento, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023.

I Relatori

Cons. Giuseppina MIGNEMI

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

Cons. Tullio FERRARI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI